

Causa T-55/91

Olivier Fascilla contro Parlamento europeo

« Dipendenti — Concorso — Esperienza professionale — Motivazione della
decisione recante rigetto della candidatura »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 21 maggio 1992 II - 1758

Massime della sentenza

Dipendenti — Assunzione — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Diniego di ammissione alle prove — Decisione arreante pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata (Statuto del personale, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 5)

L'obbligo di motivare le decisioni individuali adottate a norma dello Statuto ha lo scopo di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia legittima ed inoltre di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la decisione della commissione giudicatrice di un concorso recante diniego di ammissione alle prove, la commissione giudicatrice deve indicare precisamente quali siano i requisiti prescritti dal bando di concorso che sono stati giudicati non soddisfatti dal candidato. Se, in caso di concorso con numerosi candidati, la commissione giudicatrice può limitarsi, in un primo tempo, a motivare il diniego in modo sommario ed a comunicare

ai candidati unicamente i criteri e il risultato della selezione, essa è però tenuta a fornire successivamente chiarimenti individuali a quelli fra i candidati che lo chiedono espressamente.

Tale obbligo di motivare non è adempiuto quando nella lettera inviata a un candidato non ammesso alle prove la commissione giudicatrice, dopo aver riesaminato la candidatura su richiesta dell'interessato, non precisi i motivi per i quali la formazione e l'esperienza professionale del candidato sono stati giudicati inferiori al minimo necessario per l'ammissione fissato dal bando di concorso.